

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -

Articolo 1 : Gestione del servizio.

1. Il Comune di Bordighera provvede, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507 del 15/11/1993, al servizio di raccolta, trasporto, deposito e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni derivanti dai locali e dalle aree coperte e scoperte a qualsiasi uso adibiti.
2. Il servizio di cui al comma 1. è gestito dal Comune in regime di privativa, su tutto il territorio.
3. Agli effetti del presente Regolamento, per “ Tassa “ e per “ Decreto “ si intendono rispettivamente la “ Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni “ e “Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993”.

Articolo 2 : Istituzione della tassa.

1. Per il servizio di cui all'articolo 1. è istituita dal Comune di Bordighera l'apposita tassa annuale prevista dall' art. 58 del D.Lgs 507/1993.
2. La tassa è applicata con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso, come risultano dal prospetto allegato al presente regolamento, di cui alla deliberazione C.C. n° 2/98.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, come stabilito dall'art. 61 comma 3 bis del D.Lgs. 507/93, un importo nella misura del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97.

Articolo 3 : Tariffe.

1. La Giunta Comunale delibera, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della tassa da applicarsi nell'anno successivo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 68 D.Lgs. 507/93, ciascuna tariffa è calcolata per unità di superficie, in maniera differenziata per categorie e sottocategorie di utenza riportate nella tabella di cui al precedente art. 2, comma 2..
3. Nella determinazione delle tariffe il Comune opera in modo che il gettito complessivo del tributo sia compreso tra i limiti minimo e massimo del costo annuale del servizio previsti dalla vigente normativa. Il gettito della tassa, da assumere ai fini

della copertura del costo, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate e sgravate, relative all'esercizio medesimo, e degli oneri diretti di riscossione. Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.

4. Se, nel termine di cui al precedente comma 1., non vengono adottate le nuove tariffe per l'anno successivo si intendono confermate quelle in vigore.

Articolo 4 : Oggetto della tassa.

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell' allegato (A) del D.lgs n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l' obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l' origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Per rifiuti urbani si intendono:
 - a. I rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell' art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs n. 22/97;
 - c. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d' acqua;
 - e. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. I rifiuti provenienti da esumazioni ed esumazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b., c. ed e.;
3. Per rifiuti solidi urbani interni si intendono:
 - a) i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati, aree scoperte, altri insediamenti civili in genere;
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
4. Sono assimilati ai rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 in data 29 novembre 1999.

Articolo 5 : Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.

1. Soggetto passivo della Tassa è chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte di cui all'art. 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per gli alloggi affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario anche per il periodo in cui gli stessi siano disabitati, ma sempre forniti di mobilio.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario. L'affitto si intende saltuario se ha durata inferiore a sei mesi. L'obbligo a carico del proprietario di cui al presente comma si estende anche ai locali commerciali dati in locazione.
4. Per i locali destinati ad autorimesse private e box la tassa è dovuta dall' occupante o in alternativa dall'amministrazione del condominio con diritto di rivalsa.
5. Gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni sono assoggettati alla tassa sotto la ragione o denominazione sociale con la solidale responsabilità di coloro che usano in comune i locali e le aree oggetto della tassa.
6. La Tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, salvi i casi di autonoma denuncia da parte dei singoli occupanti e detentori, deve essere assolta dal soggetto che gestisce i servizi comuni.
7. Per i condomini ed i centri commerciali integrati, l' amministratore del condominio e il soggetto responsabile di cui al comma precedente, su richiesta del Comune, sono tenuti a presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree. La mancata esibizione o trasmissione dell'elenco suindicato comporta l' applicazione delle sanzioni previste dall' art. 76, comma 2, del D.lgs 507/93.
8. Per l'abitazione colonica e le altre case sparse la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso al fabbricato stesso.
9. Nelle zone in cui non è effettuato il servizio, fermo restando l'obbligo di utilizzare il servizio stesso per il conferimento dei rifiuti di cui all'art. 1, la tassa è dovuta nella misura del 40% di quella ordinaria se il più vicino punto di raccolta è situato ad una distanza di oltre quattrocento metri.
10. La tassa può essere corrisposta dal condominio, regolarmente costituitosi, ed in tal caso le eventuali variazioni devono essere denunciate tramite l'amministratore. L'amministratore deve altresì comunicare al Comune la data di cessazione del suo ufficio.

Articolo 6 : Commisurazione della tassa e delle superfici tassabili.

1. La tassa, determinata come indicato nel precedente art. 3, è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite.
2. L'unità di superficie per il calcolo della tassa è il metro quadrato. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro delle aree scoperte, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie

complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadro non si computano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione. Sono soggette a tassazione le aree scoperte operative.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali e rifiuti pericolosi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
5. Nella determinazione della superficie tassabile, inoltre, non si tiene conto di quella parte di essa ove non si raggiunge l'altezza minima di un metro e venti centimetri.

Articolo 7 : Decorrenza e denunce.

1. La Tassa si applica per anno solare e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza, di cui deve essere presentata al Comune denuncia originaria nei modi e nei termini previsti dall'art. 70 del Decreto e contenere quanto indicato nell'allegato due al presente Regolamento.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, sussiste l'obbligo in capo al soggetto passivo di denunciare, con le medesime modalità e termini di cui al comma 1., ogni variazione relativa ai locali ed alle aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o, comunque, influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati indicati nella denuncia.
3. Non sono valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli Uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento. Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o presentazione di pratiche concernenti locali ed aree interessate, gli Uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia relativa, fermo restando l'obbligo di cui ai precedenti commi.

Articolo 8 : Cessazione.

1. I soggetti passivi e i responsabili della Tassa debbono comunicare al Comune, tramite apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e

- delle aree avvenuta nel corso dell'anno, con indicazione della data e del motivo della cessazione.
2. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto - fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune - allo sgravio o al rimborso della Tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
 3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o rimborso per le annualità successive:
 - a) se presenta denuncia di cessazione entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo - effettuata tramite notificazione della cartella esattoriale o, in sua mancanza, tramite notificazione dell'avviso di mora - o entro 2 anni dall'avvenuto pagamento e dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree;
 - b) se per la stessa utenza si sia proceduto ad iscrizione a ruolo del subentrante, a seguito di denuncia o di accertamento di ufficio.
 4. Ai fini della denuncia di cessazione vale quanto disposto dal precedente articolo 7, comma 3.

Articolo 9 : Modalità di presentazione delle denunce.

1. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione possono essere compilate sugli appositi moduli messi a disposizione gratuitamente e, comunque, devono contenere tutti i dati richiesti e sono presentate secondo una delle seguenti modalità :
 - a) direttamente al Protocollo generale del Comune;
 - b) per mezzo di raccomandata A/R, allegando una fotocopia leggibile di un documento di identità e del codice fiscale del dichiarante, ed in tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione;
 - c) via fax, allegando una fotocopia leggibile di un documento di identità e del codice fiscale del dichiarante, ed in tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione;
 - d) con altri mezzi di trasmissione telematica nei limiti e con le condizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 10 : Sgravi e rimborsi.

1. Gli sgravi e rimborsi della Tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal Decreto e dal presente Regolamento.
2. Lo sgravio e l'eventuale rimborso della Tassa non dovuta nel caso di cui ai commi due e tre dell'articolo 8 è predisposto dal Comune entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, da presentare - a pena di decadenza - entro 6 mesi dalla notificazione del ruolo in cui è iscritto il tributo effettuata tramite notificazione della cartella esattoriale o in sua mancanza, tramite notificazione dell'avviso di mora.

3. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si richiede il rimborso.
4. Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse semestrale stabilito dall'art. 13, comma 2, del Regolamento, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di esigibilità del rimborso. (a)

(a) Testo sostituito :7 per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui è stato eseguito il pagamento.

Articolo 11 : Riscossione e contenzioso.

1. La riscossione della Tassa è prevista in 4 rate ordinarie ovvero in un'unica soluzione ed avviene mediante ruolo, secondo le modalità previste dall'art. 72 del Decreto e dal D.P.R. 602/73 e successive modificazioni.
2. Il totale della tassa iscritta a ruolo, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, è arrotondato per eccesso o per difetto rispettivamente all'euro superiore se la frazione dell'importo dovuto è uguale o maggiore a 50 centesimi, all'euro inferiore se la frazione dell'importo dovuto è inferiore a 50 centesimi.
3. E' facoltà del Comune procedere mediante riscossione diretta, a seguito di comunicazione di pagamento, a mezzo di conto corrente postale eventualmente intestato al Concessionario della riscossione. Potranno inoltre essere attivate forme di pagamento tramite il sistema bancario con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al contante.
4. Ove si ricorra a modalità di riscossione diversa dal ruolo le tariffe nette in vigore si intendono incrementate della quota pari al 10% attualmente corrisposta a titolo di addizionale ECA. Resta in ogni caso applicabile ai sensi delle norme vigenti l'addizionale provinciale.
5. Le controversie concernenti la Tassa sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale, in primo grado, ed a quella Regionale, in secondo grado, con le modalità e nei termini di cui al Decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12: Rateizzazione di pagamento.

1. L'Ufficio, a seguito di apposita istanza del contribuente, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, qualora l'importo complessivamente dovuto risulti uguale o superiore a • 1.000 (mille euro).
2. La rateizzazione, possibile fino ad un massimo di dodici rate mensili, è subordinata all'esistenza di una situazione di temporaneo disagio economico del contribuente, la quale deve essere adeguatamente documentata nell'istanza da presentare entro

sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo. Il mancato pagamento di una rata entro il termine prescritto comporta che :

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è riscosso in unica soluzione;
 - c) successive istanze di rateizzazione non potranno essere più accordate.
3. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso del 6% (sei per cento) annuo, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs 26.2.1999 n° 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 : Sanzioni ed interessi.

1. Per quanto riguarda le sanzioni di applicano le disposizioni previste dall' art. 76 del Decreto con le modificazioni introdotte dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, ed I principi stabiliti dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. (a)

2. In osservanza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, della Legge 13.5.1999 n° 133, si fa luogo all'applicazione di interessi moratori in misura pari a quanto previsto in relazione alle imposte erariali.

3. Gli errori formali e le omissioni non incidenti sull'ammontare della tassa dovuta non sono soggetti all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 76, comma 2, secondo periodo, del Decreto.

(a) *Testo aggiunto*

Articolo 14 : Funzioni di accertamento e di controllo del Comune.

1. Il Comune, tramite gli uffici preposti alla gestione del tributo, esercita l' attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della Tassa.

2. Ai fini delle azioni di controllo ed accertamento, il Comune può richiedere ai soggetti di cui al precedente articolo 5 :

- l' esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- la copia della planimetria catastale, o planimetria sviluppata da tecnico abilitato, dei locali ed aree con l' indicazione del loro utilizzo;
- dati e notizie relativi agli occupanti o detentori dei locali ed aree oggetto di tassazione, a mezzo questionario, da restituire debitamente firmato e sottoscritto;
- ogni altro atto o documento ritenuto necessario.

3. Agli stessi fini sopra indicati, il Comune può utilizzare dati e notizie legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad enti e uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

4. I dipendenti degli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, nonché gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, possono essere autorizzati ad accedere agli immobili, ai sensi dell' art. 73 comma 2 del Decreto.

5. Il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente all'azione di accertamento, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati e pubblici, ai sensi dell'art. 71 comma 4 del Decreto.
6. In caso di omessa presentazione della denuncia, il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento d'ufficio, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
6. In caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
7. Gli avvisi di accertamento, d'ufficio ed in rettifica, sono sottoscritti dal Funzionario responsabile, di cui al successivo articolo 15, e contengono i seguenti elementi identificativi: del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi, degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e numero e data della delibera relativa, della somma dovuta distintamente per tributo, sanzioni ed interessi. E' facoltà dell'Ufficio emettere distinti provvedimenti per ciascun periodo d'imposta o un unico provvedimento concernente tutti i periodi accertati, fermo restando che, in quest'ultimo caso, gli elementi essenziali di cui sopra devono essere riportati per ciascun periodo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto ricorso con il relativo termine di decadenza ed il nominativo del responsabile del procedimento.
8. Le spese di notifica degli avvisi possono essere poste a carico dei destinatari, con la previsione di una quota forfetaria che potrà essere demandata, nella sua consistenza, ad autonomo provvedimento assunto dal dirigente del settore servizi finanziari.
9. Qualora il Funzionario responsabile di cui al successivo articolo 15, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

Articolo 15 : Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 16 : Tassa giornaliera.

1. Coloro che occupano o detengono, con o senza autorizzazione - per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente - locali od aree pubblici di uso pubblico o

aree gravate da servitù di pubblico passaggio, sono soggetti alla Tassa in base a tariffa giornaliera.

2. La Tassa giornaliera è calcolata con riferimento alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla corrispondente o similare categoria di classificazione, maggiorata di un importo percentuale del 50% .

3. L'obbligo di denuncia si considera assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da eseguire contestualmente a quello della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il relativo modulo di versamento, in mancanza di autorizzazione all'occupazione, l'obbligo di denuncia è assolto tramite versamento diretto.

4. Nel caso di uso di fatto, la Tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori, per il contenzioso e per le sanzioni si applicano le disposizioni relative alla Tassa annuale.

Articolo 17 : Esenzioni ed agevolazioni.

1. Oltre ai locali ed alle aree per i quali l'esenzione è espressamente prevista da norme di legge, sono esenti dalla tassa :

- a) i locali adibiti al culto;
 - b) le persone non abbienti che sono iscritte negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza, effettuata in modo permanente da parte del Comune, limitatamente ai locali da essi occupati ad uso esclusivo di abitazione;
 - c) i locali e le aree utilizzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute dalla Regione Liguria ed iscritte nell'apposito Albo Regionale, in qualità di ex IPAB.
2. In caso di eventi di carattere eccezionale, in grado di ostacolare il corretto adempimento degli obblighi tributari, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni e/o proroghe delle scadenze.

Articolo 18 : Riduzioni.

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di :
 - a) abitazioni con unico occupante, residente : riduzione del 30%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da utente che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal Territorio nazionale, a condizione che nella denuncia originaria o di variazione sia indicata l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e sia espressamente dichiarato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato : riduzione di un terzo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta : riduzione di un terzo;
 - d) ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate ai sensi della normativa vigente - : riduzione del 30%;

- e) attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani. L'avvio al recupero è dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi : riduzione forfetaria del 30%
2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione con effetto dall'anno successivo, la riduzione di cui alla lettera a) è automaticamente assegnata o tolta dal Comune sulla base degli elenchi forniti annualmente dal Servizio Anagrafico.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle tariffe ridotte sopra indicate. In difetto, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicate le sanzioni per omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 del Decreto, richiamate dall'art. 14 del Regolamento.
4. la riduzione di cui alla lettera e) non si applica ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

Articolo 19 : Reiscrizione nei ruoli

1. L'Ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto per il quale è stato effettuato un discarico amministrativo per inesigibilità, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale e tenuto conto dell'economicità della procedura e delle esigenze operative.

Articolo 20 : Abrogazioni

1. E' abrogata ogni precedente disposizione in materia, incompatibile con il presente Regolamento.

Articolo 21: Norma di Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme vigenti in materia.

ALLEGATO 1 : Categorie.

Agli effetti della commisurazione della tassa, i locali e le aree scoperte tassabili sono così classificati :

Categoria A

Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole private e pubbliche, palestre:

A1) cinema e teatri, scuole private e pubbliche, ONLUS

Categoria B

Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, nonché aree integrativo turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati:

B1) sale da ballo, circoli ricreativi

B2) stabilimenti balneari, campeggi, complessi attrezzati

Categoria C

Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività convivenze, esercizi alberghieri:

C1) abitazioni civili

C2) alberghi, pensioni, residence

C3) cantine, solai, soffitte, box auto

Categoria D

Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b),c) ed f):

D1) studi professionali, uffici pubblici e privati

D2) istituti bancari

Categoria E

Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani:

- E1) esercizi commerciali ovvero negozi di beni durevoli, quali edicole, farmacie, abbigliamento etc.
- E2) botteghe artigiane, autocarrozzerie, autofficine, distributori di carburante etc.
- E3) laboratori artigiani, stabilimenti industriali, magazzini e opifici

Categoria F

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarabili assimilabili agli urbani:

- F1) Negozi alimentari, pescherie, macellerie e relative aree espositive scoperte
- F2) Supermercati alimentari
- F3) Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, tavole calde, rosticcerie, gelaterie e paninoteche

Categoria G

- G1) aree scoperte

Allegato 2: Denunce.

La denuncia originaria o di variazione deve contenere:

- codice fiscale, numero componenti il nucleo familiare e generalità dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi;
- indirizzo di residenza e quello dell'abitazione principale del nucleo familiare o della convivenza;
- partita I.V.A., codice attività I.V.A., denominazione sociale, luogo e data di costituzione delle persone giuridiche;
- codice fiscale e generalità del rappresentante legale delle società, enti o associazioni;
- indirizzo della sede principale, legale o effettiva, della società e quello di residenza del rappresentante legale;
- ubicazione completa, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione;
- data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Per i condomini, i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art. 73, comma 3 bis, del D.lgs 507/93, pertanto, gli amministratori di condominio e i soggetti che gestiscono i servizi comuni devono presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.

La richiesta di variazione dell'intestazione della tassa, da condominiale a singola, deve essere presentata su moduli o facsimili di moduli dall'amministratore, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere corredata dal verbale dell'assemblea condominiale che dispone la suddetta modifica, unitamente ai dati identificativi degli occupanti o conduttori degli immobili, ai dati identificativi delle unità immobiliari ed alle denunce debitamente datate e sottoscritte.

Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa, di cui all'62 comma 2 del Decreto, devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e dimostrate con riferimento ad elementi obiettivi rilevabili in maniera diretta o attraverso documentazione atta a consentire al Comune l'effettivo riscontro.

In particolare, la condizione di non utilizzo dei locali deve essere comprovata da apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua, gas, telefono etc..

Per ottenere la detassazione di cui all'articolo 18 del Regolamento gli interessati debbono produrre: planimetria catastale - oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato - dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione della superficie ove si producono i rifiuti speciali, tossici e nocivi nonché copia del contratto stipulato con ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento di detti rifiuti.